

# COMUNE DI CORTEMAGGIORE

## PROVINCIA DI PIACENZA

### ORGANO DI REVISIONE

<b>Verbale n. 15</b>  <b>Data 24/06/2021</b>	<b>Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: Modifiche per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) 2021: Modifiche e Integrazioni</b>
--	--

L'anno 2021, il giorno 24 del mese di Giugno, il Revisore Unico esprime il proprio parere sulla proposta di deliberazione di consiglio comunale *“Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: Modifiche per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) 2021: Modifiche e Integrazioni.”*

L'Organo di Revisione,

Visti ,

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, h. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto del disposto di cui all'art. 13, comma 15 — ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019: *“I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMIJ e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine de/ 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.*

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 28 luglio 2014 e ss.mm.ii.;

Richiamato il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", come modificato e integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 **"Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti attuazione della direttiva (IJE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"**,

Ritenuto quindi di adeguare lo stesso integrando/modificando gli articoli del regolamento in coerenza con la novellata disciplina normativa di sopra;

Considerati altresì.

➤ l'art 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

➤ l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art, 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo I, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...";

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo I, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.";

- l'art, 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si

riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro i/ termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)"

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n, 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

VISTO Inoltre

- Il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs 267/2000;
- Il parere favorevole del Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 1 comma del D. lgs 267/2000 in ordine alla regolarità contabile;
- Del parere favorevole del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 1 comma del D. lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Data 24/06/2021

II REVISORE UNICO

Dott.ssa Barbara De Giacomi

